



Direzione Regionale del Molise

Ufficio Gestione risorse

Campobasso, 5 giugno 2007

Alla Direzione Provinciale del
Lavoro

Area conflitti di lavoro

Via S. Giovanni

86100 – CAMPOBASSO



e, p.c.

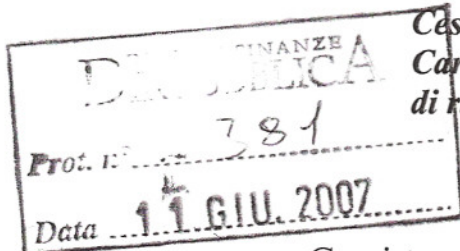
Alla Federazione DIRPUBBLICA

Via Giuseppe Bagnera, 29

00146 - ROMA

Prot. 4971/II

OGGETTO: *Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 65 e sgg. del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, presentato dai sigg. Adele Guerrizio, Michelina Presutti, Renato Sottile, Maria Vincenza Tatavitto, Giuseppe Tucci, Annamaria Zampino, Elisabetta Di Tullio, Cesira Martella, Silvana Riolo, Domenico Santorelli, Maria Carmela Santoro, Margherita Tartarino, concernente la richiesta di riconoscimento della qualifica di vicedirigente.*



Con istanze pervenute a questa Direzione in data 16 e 23 maggio 2007 i sigg. Adele Guerrizio, Michelina Presutti, Renato Sottile, Maria Vincenza Tatavitto, Giuseppe Tucci, Annamaria Zampino, Elisabetta Di Tullio, Cesira Martella, Silvana Riolo, Domenico Santorelli, Maria Carmela Santoro, Margherita Tartarino hanno proposto il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli artt. 65 e sgg. del d.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, chiedendo il riconoscimento della qualifica di vicedirigente, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 145 del 2002.

In via preliminare si chiede che il tentativo obbligatorio di conciliazione venga fissato in un'unica data, per identità di materia.

Nel merito si osserva che la richiesta degli istanti non può essere accolta, in ragione delle seguenti considerazioni.

L'art. 17 *bis* del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dalla legge n. 145 del 2002, ha previsto che nella contrattazione collettiva del comparto Ministeri fosse disciplinata l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza, ricomprendente il personale appartenente alle posizioni C2 e C3, in possesso di determinati requisiti, a regime od in sede di prima applicazione.

Detta disposizione, con riferimento al personale dipendente dalle altre pubbliche amministrazioni, ha invero condizionato l'istituzione di detta area, in primo luogo, ad un giudizio di "compatibilità", in ragione dell'eventuale diversificazione dei relativi ordinamenti professionali, peraltro avveratasi, con riferimento al comparto cui appartiene la scrivente, con la stipula del primo Contratto Collettivo per le Agenzie fiscali sottoscritto in data 28 maggio 2004.

In secondo luogo, la disposizione ora richiamata ha altresì individuato, quale destinatario della relativa previsione, il personale di dette amministrazioni collocato in "posizioni equivalenti" alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri.

La disposizione in argomento ha delegato il Ministro della Funzione pubblica ad emanare, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, un decreto volto a definire l'accertamento di tale equivalenza

Come detto, le Agenzie fiscali oramai appartengono ad un comparto distinto rispetto a quello ministeriale.

In relazione alla questione sollevata dagli istanti, la previsione di riferimento per la scrivente pertanto non può essere individuata nel primo comma dell'art. 17 *bis* sopra richiamato, bensì nel suo secondo comma.

Discende da tale considerazione che l'istituzione della qualifica della vicedirigenza non è l'automatico effetto della previsione di legge richiamata dagli istanti, bensì il risultato, da un lato, di valutazioni di compatibilità e di attività regolamentare ad opera dei Ministri competenti, e, dall'altro, del recepimento, in sede di contrattazione collettiva, delle corrispondenti volontà delle parti stipulanti, posto che la struttura dell'ordinamento professionale dell'amministrazione è materia contrattualizzata.

La mancata istituzione, all'attualità, dell'area della vicedirigenza, nel comparto delle Agenzie fiscali, preclude anche in via meramente astratta il riconoscimento di quanto richiesto dai sigg. Adele Guerrizio, Michelina Presutti, Renato Sottile, Maria Vincenza Tatavitto, Giuseppe Tucci, Annamaria Zampino, Elisabetta Di Tullio, Cesira Martella, Silvana Riolo, Domenico Santorelli, Maria Carmela Santoro, Margherita Tartarino, i quali, peraltro, stante il carattere meramente programmatico della previsione contenuta nell'art. 17 *bis* richiamato, non possono vantare alcun diritto "quesito" in ordine alla istituzione della invocata qualifica.

Per tali motivi, la scrivente ritiene che le istanze conciliative non possano essere accolte.

Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 165/2001, si nomina il dott. Augusto Caimano, quale rappresentante dell'amministrazione in seno al Collegio di Conciliazione, e la sig.ra Giovanna Maglione, quale rappresentante dell'amministrazione innanzi al Collegio, con potere di conciliare la lite.

IL CAPO UFFICIO
dr. Augusto Caimano

